

Avv. Riccardo Buizza
RP Legal & Tax Associazione Professionale
Piazzale Luigi Cadorna, 4
20123 Milano
PEC: riccardo.buizza@milano.pecavvocati.it

Avv. Luca Magistretti
RP Legal & Tax Associazione Professionale
Piazzale Luigi Cadorna, 4
20123 Milano
PEC: luca.magistretti@milano.pecavvocati.it

TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione specializzata in materia di impresa

Nel giudizio n. 942/2022 R.G., G.I. dott.ssa Giordano

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Per **AIG EUROPE SA Rappresentanza Generale per l'Italia ("AIG")**, con sede in Milano, Piazza Vetra n. 17, C.F.: 97819940152, P. IVA: 10479810961, in persona del procuratore dott. Filippo Regini in forza di atto Notaio Dario Cortucci in data 20.10.2021, rep. Nr. 51883, Racc. 23622, rappresentata e difesa disgiuntamente per procura allegata alla presente comparsa dall'avv. Riccardo Buizza (C.F. BZZRCR62B26L682E), PEC riccardo.buizza@milano.pecavvocati.it, dall'avv. Luca Magistretti (C.F. MGSLCU87T25L682K), PEC luca.magistretti@milano.pecavvocati.it e dall'avv. Dario De Cillis (C.F. DCLDRA92P10C933H), PEC dario.decillis@milano.pecavvocati.it ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di questi ultimi in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 4, i quali dichiarano di voler ricevere avvisi e comunicazioni ai sopra indicati indirizzi di posta elettronica certificata o al numero di fax 02.87313322

- terza chiamata -

CONTRO

dott. Paolo Maria Covini, con gli avv.ti Giuliano Sollima e Roberto Benini

- convenuto chiamante -

E NEI CONFRONTI DI

Fallimento Comfort Hotels & Resort S.p.A.

- attore -

Antonio Denti, Andrea Racca, Giuliano Caffi, Matteo Calvano, Adriano Garletti, Claudio Cogorno, Fallimento Dacla di Cogorno Claudio e C. S.a.s. e del socio Claudio Cogorno

- altri convenuti -

INDICE

1. Premessa – l'oggetto del giudizio	2
2. La chiamata in causa della scrivente Compagnia assicuratrice AIG da parte del convenuto ex sindaco dott. Paolo Maria Covini.....	4
3. La Polizza AIG.....	4
4. Inesistenza di qualsiasi obbligo indennitario in capo ad AIG per infondatezza delle domande del Fallimento nei confronti del dott. Covini.....	5
5. La non operatività della Polizza AIG – assenza di copertura.....	5
6. In via subordinata: limiti di operatività della Polizza.....	14



1. Premessa – l'oggetto del giudizio

Con atto di citazione in data 20.1.2022, il Fallimento Comfort Hotels & Resort S.p.A. ("**Fallimento**") ha promosso azione di responsabilità nei confronti di:

- geom. Antonio Denti, ex amministratore unico di Comfort Hotels & Resort S.p.A. *in bonis* ("**Comfort Hotels**") dal 15.1.2014 al 18.4.2017;
- dott. Giuliano Caffi, ex consigliere di amministrazione di Comfort Hotels dal 9.5.2017 al 29.8.2018;
- dott. Andrea Racca, ex amministratore delegato di Comfort Hotels dal 21/01/2019 al 14-28/01/2021;
- dott. Claudio Cogorno, nella pretesa qualità di passato amministratore di fatto di Comfort Hotels, nonché nei confronti del Fallimento Fallimento Dacla di Cogorno Claudio e C. S.a.s. e del socio Claudio Cogorno;
- dott.ri Adriano Garletti, Giuliano Caffi, Gianluigi Ricchiuto, Matteo Calvano e Paolo Maria Covini, ex sindaci di Comfort Hotels.

Comfort Hotels è stata dichiarata fallita con sentenza pronunciata dal Tribunale di Savona il 14.4.2021.

Nella presente causa il Fallimento contesta agli ex amministratori e agli ex sindaci la violazione dei doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto.

Comfort Hotels contesta ai convenuti i seguenti addebiti:

- "*mancata e/o irregolare tenuta della contabilità, dei libri e delle scritture contabili e mancato assolvimento dei relativi adempimenti fiscali, contabili, societari e amministrativi a partire dal 2017*" (pag. 30 atto di citazione Comfort Hotels);
- "*totale assenza di opportune e concrete iniziative volte a porre rimedio allo stallo di gestione contabile, fiscale e amministrativa venutasi a creare dal 2017 in poi ovvero volte a denunciare tale stallo per evitare danni alla società e ai creditori sociali*" (pag. 39 atto di citazione Comfort Hotels);



- *“mancata attivazione e presentazione di ricorso per fallimento in proprio, ancorché tale iniziativa sia stata conosciuta e valutata dagli organi amministrativi e di controllo quale unica soluzione al dissesto economico-finanziario della società CH&R S.p.A. – violazione da parte di amministratori e sindaci degli obblighi di cui agli artt. 2446 – 2447 c.c.”* (pag. 42 atto di citazione Comfort Hotels);
- *“inadempimenti amministrativi relativi alla posizione e ai conseguenti obblighi in capo alla società quale concessionaria/gestore dell’Hotel del Golfo e della spiaggia asservita alla struttura alberghiera”* (pag. 43 atto di citazione Comfort Hotels);
- *“occupazione abusiva e senza versamento di corrispettivo, per oltre due anni (dal 2016 al 2018 – 2019), della suite dell’Hotel del Golfo da parte di soggetti estranei alla società e non autorizzati”* (pag. 46 atto di citazione Comfort Hotels);
- *“utilizzo della struttura alberghiera Hotel del Golfo da parte di soci e/o di persone ad essi riferibili, senza nessuna precisa rendicontazione e senza versamento del corrispettivo dovuto sulla base delle tariffe agevolate per i soci e/o di quelle ordinarie”* (pag. 50 atto di citazione Comfort Hotels);
- *“indebita restituzione di finanziamenti soci (postergati) a favore di SO.FIN S.r.l.”* (pag. 54 atto di citazione Comfort Hotels);
- *“colpevole mancata svalutazione dell’avviamento e conseguente mancato azzeramento del capitale sociale – pregiudizio conseguente al mancato scioglimento della società ex art. 2484 c.c.”* (pag. 54 atto di citazione Comfort Hotels).

A dire del Fallimento, gli ex sindaci sarebbero responsabili, in solido con gli ex amministratori, per avere *“assunto l’iniziativa formale concretantesi nel deposito del ricorso ex art. 2409 c.c. con colpevole ritardo, solamente in data 19/03/2020, benché fossero a conoscenza della grave situazione contabile, gestionale, finanziaria e amministrativa della CH&R già dal 2017”* (pag. 68 atto di citazione Comfort Hotels).



Il Fallimento quantifica il risarcimento del danno che sarebbe derivato dalle condotte contestate ai convenuti in complessivi € 3.886.266,63.

Il danno contestato agli ex sindaci è quantificato in € 3.273.729,20.

2. La chiamata in causa della scrivente Compagnia assicuratrice AIG da parte del convenuto ex sindaco dott. Paolo Maria Covini

L'ex sindaco convenuto dott. Paolo Maria Covini nel costituirsi in giudizio ha eccepito l'infondatezza delle pretese del Fallimento e l'assenza di ogni responsabilità.

Allo stesso tempo, il dott. Covini ha chiesto il differimento della prima udienza per la chiamata in causa della scrivente Compagnia assicuratrice AIG, asserendo l'operatività della polizza di assicurazione della responsabilità professionale nr. IFL0005638.010935, stipulata dalla società tra professionisti Cpr Tax Accounting Legal S.t.p.r.l. con AIG.

La prima udienza, che era stata originariamente indicata al 19.5.2022, è stata quindi differita al 20.10.2022.

AIG è stata chiamata in causa dal dott. Covini con atto di citazione notificato in data 14.6.2022 (**Doc. n. 1**).

Il convenuto chiamante chiede di essere manlevato dalla scrivente Compagnia in caso di accoglimento delle domande formulate dal Fallimento nei suoi confronti.

Il dott. Covini è l'unica parte che ha chiamato in causa AIG ed è quindi l'unica parte nei confronti della quale si è instaurato il contraddittorio con AIG.

3. La Polizza AIG

AIG assicurava il dott. Paolo Maria Covini (quale professionista associato dello Studio contraente Cpr Tax Accounting Legal S.t.p.r.l.) con polizza della responsabilità civile professionale dei dottori commercialisti nr. IFL0005638.010935 ("**Polizza**" – **doc. n. 2**) per l'annualità compresa tra il 31.12.2020 e il 31.12.2021.

La Polizza includeva in copertura l'attività svolta dall'assicurato in qualità di componente di Collegio sindacale e/o di revisore legale, come risulta dalla Condizione Aggiuntiva A della Polizza.



La copertura era prestata in forma *claims made*, vale a dire che rientravano nella copertura sotto il profilo temporale le richieste di risarcimento formulate nei confronti dell'assicurato nel vigore della Polizza, indipendentemente dal tempo in cui fosse stato commesso l'asserito fatto illecito oggetto della stessa richiesta di risarcimento, con retroattività illimitata.

La prima richiesta di risarcimento formulata nei confronti del dott. Covini è costituita dalla comunicazione in data 22.7.2021 (v. doc. 29 prodotto dal Fallimento) con cui il Curatore del Fallimento ha contestato agli odierni convenuti gli addebiti in seguito posti a fondamento della presente causa e ha loro intimato il risarcimento del danno.

In relazione all'attività di sindaco e/o di revisore legale, la garanzia è prestata con un massimale di € 2.000.000 ed uno scoperto pari all'1% del valore del sinistro, con un minimo di € 1.000,00 ed un massimo di € 10.000.

4. Inesistenza di qualsiasi obbligo indennitario in capo ad AIG per infondatezza delle domande del Fallimento nei confronti del dott. Covini

In assenza di qualsiasi responsabilità in capo al dott. Covini vi sarebbe la conseguente parallela assenza del presupposto stesso della garanzia assicurativa che egli ha azionato.

Nella non creduta ipotesi in cui le domande proposte nei confronti del dott. Covini fossero accolte, in tutto o in parte, AIG solleva le seguenti eccezioni ed esclusioni di copertura.

5. La non operatività della Polizza AIG – assenza di copertura

Senza alcuna inversione dell'onere della prova¹, AIG rileva la non operatività e comunque l'assenza della copertura assicurativa richiesta dal dott. Covini per i motivi che seguono.

La copertura è esclusa ai sensi dell'art. 3 lett. f) della Polizza ("*Richieste di risarcimento per situazioni preesistenti*"), che esclude dalla garanzia "*i sinistri conseguenti a o derivanti*

¹ E' a carico dell'assicurato l'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. e cioè la dimostrazione che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa.



da qualsiasi [...] *Circostanza Nota suscettibil[e] di causare o di avere causato danni a terzi, che siano già conosciute dall'Assicurato all'inizio del Periodo di Assicurazione, ovvero già da lui denunciate al suo precedente Assicuratore*". Ai sensi delle definizioni di Polizza, per "*Circostanza nota*" si intende "*qualsiasi atto o fatto, del quale l'Assicurato sia a conoscenza prima della data di decorrenza della Polizza o della prima Polizza stipulata in Convenzione, che possa dare luogo ad una richiesta di risarcimento dei confronti dell'Assicurato*".

All'inizio del periodo di copertura della Polizza (31 dicembre 2020), il Collegio sindacale (di cui faceva parte il dott. Covini) aveva già presentato al Tribunale di Genova il ricorso ex art. 2409 c.c. (datato 19 marzo 2020 – v. doc. 1 prodotto dal dott. Covini), nel quale veniva dato atto che i sindaci avevano "*riscontrato una serie di gravi inadempienze e irregolarità costituite dalla mancata approvazione del bilancio d'esercizio 2017 (adempimento omesso dal precedente organo amministrativo di cui i nuovi amministratori non si sono presi carico nonostante le sollecitazioni del Collegio), dalla mancata tenuta delle scritture contabili, dal mancato aggiornamento dei libri sociali, dall'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, dalla mancata osservanza degli obblighi amministrativi e contrattuali correlati alla gestione dell'attività alberghiera e alla concessione demaniale della spiaggia, dalla mancata gestione della denuncia di presenze non autorizzate all'interno della struttura alberghiera*" (v. doc. 1 prodotto dal dott. Covini, pag. 3).

All'interno del ricorso ex art. 2409 c.c., i sindaci ripercorrevano le iniziative assunte nel periodo compreso tra il 2017 e il 2020 in reazione alle anomalie gestionali e alle irregolarità da loro riscontrate, e cioè:

- la convocazione dell'"*assemblea in data 28 novembre 2018 per sottoporre ai soci la delibera di revoca del consiglio di amministrazione e la nomina di un nuovo organo amministrativo*" (v. doc. 1 prodotto dal dott. Covini, pag. 3);
- la convocazione dell'assemblea dei soci in data 21 gennaio 2019 con richiesta di "*discussione e delibera sulla revoca dell'organo amministrativo e su eventuali*



azioni di responsabilità per azioni o omissioni in danno alla Società" (v. doc. 1 prodotto dal dott. Covini, pag. 4);

- la richiesta di convocazione di un consiglio di amministrazione, formulata dal Collegio sindacale il 23 settembre 2019, con espressa segnalazione che *"considerata la rilevanza e l'urgenza dei punti evidenziati, in mancanza di una immediata presa in carico della richiesta, il Collegio Sindacale avrebbe fatto ricorso alle disposizioni ed ai poteri previsti dagli articoli 2487, 2406 e 2409 del codice civile"* (v. doc. 1 prodotto dal dott. Covini, pag. 6);
- la convocazione dell'assemblea dei soci in data 2 ottobre 2019, di nuovo con espresso avvertimento *"che, in caso di mancata costituzione dell'assemblea o di mancata adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti alle situazioni evidenziate, avrebbe fatto ricorso alle disposizioni degli articoli 2485 e 2409 del codice civile"* (v. doc. 1 prodotto dal dott. Covini, pag. 6);
- le richieste rivolte per iscritto dal Collegio sindacale all'amministratore unico *"il 31 ottobre, il 20 novembre e il 18 dicembre 2019"* con richiesta di informazioni *"in relazione alla riconsegna alla proprietà dell'immobile di Finale Ligure (attività effettuata dall'amministratore delegato in data 12 novembre 2019), all'aggiornamento e al riordino dei documenti e delle scritture contabili e alla presentazione al Tribunale del ricorso per fallimento"* (v. doc. 1 prodotto dal dott. Covini, pag. 7).

Nella pur non creduta ipotesi in cui l'azione di responsabilità esercitata dal Fallimento nei confronti del dott. Covini fosse ritenuta fondata - e quindi fosse confermato l'addebito secondo cui i sindaci avessero *"assunto l'iniziativa formale concretantesi nel deposito del ricorso ex art. 2409 c.c. con colpevole ritardo, solamente in data 19/03/2020, benché fossero a conoscenza della grave situazione contabile, gestionale, finanziaria e amministrativa della CH&R già dal 2017"* (pag. 68 atto di citazione Comfort Hotels) – senza dubbio troverebbe applicazione l'esclusione prevista dall'art. 3 lett. f) della Polizza.



Infatti, il dott. Covini era ben consapevole del lungo tempo trascorso tra il periodo in cui il Collegio sindacale aveva cominciato a riscontrare le irregolarità gestionali – nel corso dell'esercizio 2018 – e la data in cui è stato presentato il ricorso ex art. 2409 c.c. – a marzo 2020.

I sindaci erano inoltre coscienti del fatto che, ad avviso degli amministratori, *"non rimanesse altro da fare che depositare istanza di fallimento in proprio, essendo venuta meno ogni possibilità di ripristinare la continuità aziendale"* (v. a pag. 8 del ricorso ex art. 2409 c.c., prodotto dal dott. Covini sub doc. 1).

Il fatto che la dichiarazione di fallimento della società fosse imminente è confermato:

- dal verbale dell'assemblea dei soci tenuta il 15.10.2020 (v. doc. n. 31 prodotto dal dott. Covini), da cui risulta che l'amministratore delegato dott. Racca aveva rilevato che fosse necessario *"procedere con istanza di fallimento in proprio, ritenendo del tutto inutile una liquidazione in bonis"* (pag. 23) e i sindaci (tra cui il dott. Covini, che aveva partecipato all'assemblea mediante collegamento telefonico) avevano dichiarato di concordare con la posizione espressa dal dott. Racca. L'assemblea aveva quindi deliberato *"di dare mandato all'amministratore delegato di completare con urgenza l'elaborazione della contabilità ed al successivo deposito di istanza di fallimento in proprio"* (v. ancora pag. 23 del verbale);
- dal decreto ex art. 2409 c.c. pronunciato dal Tribunale di Genova in data 15.12.2020 (doc. 15 prodotto dal Fallimento e doc. 1 prodotto dal dott. Covini), nel quale il collegio aveva dato atto che *"la gravità dei citati inadempimenti e l'impossibilità della continuità aziendale giustifica la nomina di un amministratore giudiziario, affidando a quest'ultimo [...] di valutare le eventuali e più opportune iniziative per porre la società in liquidazione e/o richiedere il fallimento in proprio"* (v. pagg. 2-3).



Pertanto, all'inizio del periodo di copertura (31 dicembre 2020), il dott. Covini era consapevole che la società si trovasse sull'orlo del fallimento (poi effettivamente dichiarato il 14 aprile 2021) e che il ricorso ex art. 2409 c.c. era stato presentato dal Collegio sindacale due anni dopo l'accertamento delle prime irregolarità da parte dell'organo di controllo.

Il dott. Covini è un esperto commercialista e, come tale, avrebbe potuto e dovuto prevedere che la curatela fallimentare avrebbe senz'altro avviato un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci della Comfort Hotel e che il lungo tempo trascorso tra la constatazione, da parte dei sindaci, delle irregolarità gestionali e il deposito del ricorso ex art. 2409 c.c. sarebbe stato oggetto di addebito nei confronti dei sindaci.

Il fatto che l'arma più forte a disposizione dei sindaci (il ricorso ex art. 2409 c.c.) fosse stata impiegata a distanza di due anni dai primi rilievi rendeva facilmente prevedibili le contestazioni poi puntualmente avanzate dal Fallimento (su cui è basata l'azione esercitata nel presente giudizio nei confronti del dott. Covini), pur in presenza delle varie iniziative poste in essere dal Collegio sindacale al fine di indurre il consiglio di amministrazione e/o l'assemblea dei soci ad intervenire a correggere le irregolarità riscontrate.

L'omessa presentazione della denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c., da un lato, e l'imminente fallimento della società, dall'altro, costituiscono "*Circostanze Note*" e cioè fatti dei quali il dott. Covini era "*a conoscenza prima della data di decorrenza della Polizza*" e che potevano "*dare luogo ad una richiesta di risarcimento dei confronti dell'Assicurato*". Le predette circostanze escludono l'operatività della copertura ai sensi dell'art. 3 lett. f) della Polizza ("*Richieste di risarcimento per situazioni preesistenti*").

L'omessa comunicazione ad AIG delle circostanze indicate in precedenza rileverebbe pure come reticenza e troverebbero quindi applicazione gli artt. 1892 e 1893 c.c., in tema di dichiarazioni inesatte o reticenze dell'assicurato.

Nel questionario assuntivo compilato in occasione della stipula della Polizza (**doc. n. 3**), il dott. Covini ha dichiarato di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che



potessero dare origine ad una perdita o richiesta di risarcimento nei suoi confronti, il che evidentemente rileva al fine dei menzionati articoli: essendo l'assicurato un esperto commercialista, era perfettamente consapevole che le circostanze richiamate in precedenza fossero rilevanti per il rischio assicurato e quindi fossero da dichiarare ai sensi di Polizza.

L'omessa comunicazione ad AIG da parte del dott. Covini (o della contraente società tra professionisti Cpr Tax Accounting Legal) delle circostanze rilevanti ai fini del rischio può certamente essere qualificata "dolosa" (in senso assicurativo) o gravemente colposa ai fini della decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

E' utile chiarire che il concetto di dolo di cui all'art. 1892 c.c. si atteggia in modo diverso, o meglio, particolare rispetto al normale dolo omissivo e non deve necessariamente consistere nella specifica volontà di ingannare l'assicuratore. Il dolo rilevante in questa sede, infatti, si perfeziona con riferimento a fatti storici e circostanze che non potevano non essere conosciute dal contraente (o dall'assicurato), nel senso che egli non poteva non essere consapevole di non dichiarare un fatto o di non dichiararlo esattamente. Non è necessario pertanto che al contraente si rappresenti la prospettiva di realizzare un inganno ai danni dell'assicuratore, poiché "l'inganno dell'assicuratore" si realizza nel metterlo nell'impossibilità di seguire correttamente il processo di valutazione del rischio.

E' dunque ravvisabile l'ipotesi di dolo qualora – come nel caso di specie – l'assicurato non poteva ignorare i fatti storici taciuti o alterati (Cass. civ., 12.5.1999, n. 4682).

Se anche non si volesse riconoscere il dolo (nel senso sopra detto) dell'assicurato, il suo comportamento dovrebbe essere censurato per colpa grave e soggiacerebbe comunque alla disciplina di cui all'art. 1892 c.c..

Come osservato dalla più attenta dottrina, infatti, *"la finalità dell'assicurazione è quella di neutralizzare i rischi individuali attraverso la ripartizione dei costi di tali rischi su una pluralità di soggetti, in base ad un calcolo statistico. L'assicuratore, per poter esattamente apprezzare il rischio e computare il premio in base alle probabilità statistiche di*



avveramento, deve quindi essere messo in condizione di conoscere tutti i fattori che, nel caso specifico, possono aumentare o diminuire il rischio medesimo. Tuttavia, l'esistenza e la consistenza di questi fattori possono essergli comunicate solo dall'assicurato, onde si suole affermare che quello di assicurazione è un contratto *'uberrimae bonae fidei'*². Nell'ambito della sopra descritta "massima buona fede" si inserisce quindi il dovere dell'assicurato di descrivere accuratamente il rischio.

Quanto alla rilevanza delle circostanze taciute, la giurisprudenza è solita fare riferimento a criteri presuntivi di accertamento, ritenendo sufficiente che le stesse **"siano, in via di normalità, idonee a dare luogo ad una maggiore probabilità del verificarsi dell'evento dannoso assicurato ed a produrre un'alterazione della rappresentazione del rischio reale rispetto a quello desumibile dalle dichiarazioni dell'assicurato"** (Cass. civ., 22.5.1999, n. 6146).

Inoltre, secondo la giurisprudenza, quando il rischio si verifica prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, è sufficiente, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio, senza la necessità di una formale dichiarazione di impugnazione del contratto di assicurazione: *"L'onere imposto all'assicuratore dall'art. 1892 c.c. di manifestare, al fine di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto di assicurazione, per dichiarazioni inesatte o reticenti, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di annullabilità, non sussiste quando il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine predetto o prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o della reticenza della dichiarazione, essendo in questi casi sufficiente che egli invochi, anche in via di semplice eccezione, la violazione dolosa o*

² Calandra, *Dell'Assicurazione*, in *Commentario al Codice Civile*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna – Roma 1966.



colposa dell'obbligo dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere" (Cass. Civ. Sez. III, 25.3.1999 n. 2815)³.

Giova, inoltre, rilevare che i doveri informativi previsti dall'art. 1892 c.c. si collocano nella fase che precede la conclusione o il rinnovo del contratto e rispondono alla ratio di immettere l'assicuratore, una volta ottenute le informazioni, nella possibilità di valutare il rischio sulla base di esse.

Tale regola, peraltro, è espressione di un più ampio dovere del contraente di comportarsi secondo buona fede e di collaborare con l'assicuratore nell'identificazione di tutte le circostanze che possono avere un'influenza sulla prestazione del consenso da parte dell'impresa assicuratrice.

Conseguentemente, qualora si ricorra in una delle ipotesi di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c., una volta verificatosi il sinistro, l'impresa di assicurazione ben potrà richiamarsi alle dichiarazioni inesatte o reticenze per negare il pagamento dell'indennizzo.

L'applicazione di queste regole, in particolare, conduce alla radicale censura della condotta di chi abbia stipulato una copertura assicurativa di tipo *claims made* omettendo di informare l'assicuratore in merito a circostanze rilevanti ai fini della corretta valutazione del rischio oggetto di trasferimento.

Ciò premesso, ove per assurdo non dovesse ritenersi applicabile alla fattispecie la disciplina prevista dall'art. 1892 c.c. troverà senz'altro applicazione quella di cui al seguente art. 1893 c.c., cosicché l'eventuale indennizzo dovuto dall'assicuratore dovrà essere proporzionalmente ridotto tenendo conto del premio che sarebbe stato richiesto se si fosse conosciuta la situazione reale del rischio al momento della conclusione del contratto.

³ Conformi, Cass. civ. n. 11905/2020, n. 1166/2020, n. 12831/2014, n. 16406/2010, n. 27728/2005, n. 9342/2005, n. 17505/2003, n. 3165/2003, n. 2815/1999, n. 8373/1990; App. Roma, Sez. I, 31/03/2008; App. Catania Sez. I, 06/09/2005; Trib. Milano, Sezione VI, 04/05/2022 n. 3821; Trib. Latina, Sez. II, 31/10/2018; Trib. Bologna, Sez. II, 15/06/2012; Trib. Padova, Sez. II, 04/05/2012, Trib. Catanzaro, Sez. II, 07/03/2011; Trib. Milano, Sez. XII, 29/04/2010.



Nella specie, se AIG avesse conosciuto la reale situazione del rischio non l'avrebbe certamente assunto, sicché l'indennizzo in ipotesi dovuto dalla scrivente sarà sempre pari a zero.

La copertura è esclusa anche ai sensi del paragrafo 6 della Condizione Aggiuntiva A della Polizza (*"Attività di Sindaco, di Revisore Legale interno in società di capi tali o Enti e di Revisore dei conti in Enti Pubblici"*- v. doc. 2), secondo cui, qualora sia presente un periodo di retroattività della garanzia, sono oggetto di copertura gli incarichi di sindaco cessati nel corso di tale periodo, purché non ricoperti in società fallite o sottoposte ad altra procedura concorsuale.

La Condizione Aggiuntiva A della Polizza prevede, al paragrafo 5, che restano esclusi dalla garanzia i sinistri riconducibili a incarichi di sindaco ricoperti in società coinvolte in procedure concorsuali prima della data di effetto della Polizza, fatta eccezione per gli incarichi i) accettati per la prima volta dopo la data in cui la società è stata posta in insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale, ii) accettati prima di tali eventi purché l'incarico sia stato riconfermato dopo tale procedura ovvero iii) cessati prima dell'ammissione della società a tali procedure.

Nel caso poi sia presente un periodo di retroattività della garanzia, il paragrafo 6 prevede che si intendono ricompresi in garanzia gli incarichi cessati nel corso di tale periodo, purché non ricoperti in società sottoposte a procedure concorsuali, salvo che la cessazione dell'incarico sia avvenuta precedentemente a tale procedura.

Pertanto, quando la società è stata dichiarata fallita o sottoposta a procedura concorsuale, la Polizza opera, rispetto alla responsabilità derivante dall'attività di sindaco, in un solo caso: quando la cessazione dell'incarico sia avvenuta precedentemente all'avvio della procedura concorsuale⁴.

⁴ "Nel caso in cui sia presente un periodo di retroattività di cui all'art. 2 della presente polizza si intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo purché non ricoperti presso società sottoposte alle procedure di cui al precedente paragrafo 5., salvo che la cessazione dell'incarico sia avvenuta precedentemente all'ammissione delle società a tali procedure" (paragrafo 5 della Condizione Aggiuntiva A della Polizza).



In altre parole, quando sia previsto un periodo di retroattività della copertura, la Polizza opera soltanto per l'ipotesi in cui l'assicurato sia cessato dall'incarico di sindaco prima della dichiarazione di fallimento.

Nel caso in esame, da una parte, la Polizza prevede un periodo di retroattività illimitata e, dall'altra parte, il dott. Covini era ancora in carica come sindaco e revisore legale di Comfort Hotel al momento della dichiarazione di fallimento della società (sentenza pronunciata) e risulta essere tuttora in carica:

- a) il dott. Covini è stato nominato sindaco in data 26.06.2014;
- b) la società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Savona in data 14.4.2021;
- c) il dott. Covini non è mai formalmente cessato dall'incarico (come rilevato anche dal Fallimento, secondo cui il dott. Covini fa parte del Collegio sindacale in carica nel periodo "05/04/2018 - oggi", intendendo per oggi il 20.1.2022, data dell'atto di citazione – v. pag. 16 dell'atto di citazione del Fallimento).

Pertanto, la richiesta di risarcimento del Fallimento è esclusa dalla copertura ai sensi del paragrafo 6 Condizione Aggiuntiva A della Polizza, con conseguente rigetto della domanda di manleva svolta dal dott. Covini nei confronti dell'esponente.

6. In via subordinata: limiti di operatività della Polizza.

Nella non creduta ipotesi di accertamento della responsabilità del dott. Covini e di operatività della garanzia di Polizza, si osserva quanto segue.

Anzitutto, AIG ha un proprio interesse all'accertamento della quota di responsabilità direttamente imputabile al dott. Covini rispetto alla quota degli altri convenuti, ai fini dell'eventuale regresso nell'ipotesi (qualora sia dichiarata la responsabilità solidale dei convenuti) che essa sia costretta ad eseguire pagamenti al di là dell'importo effettivamente pari (nei limiti del massimale) alla percentuale di responsabilità del dott. Covini.

Infine, l'entità dell'indennizzo eventualmente dovuto da AIG dovrà comunque essere determinata entro il limite massimo di indennizzo di € 2.000.000, previa deduzione dello



scoperto previsto per l'attività di sindaco e/o revisore legale pari all'1% del valore del sinistro, con un minimo di € 1.000,00 ed un massimo di € 10.000.

* * *

Tutto quanto premesso, **AIG EUROPE SA, Rappresentanza Generale per l'Italia**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata si costituisce nel presente giudizio e rassegna come segue le proprie

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale di Milano così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE GRADATA

1 - respingere le domande formulate dal Fallimento Comfort Hotels & Resort S.p.A. (o da qualsiasi altra parte del giudizio) nei confronti del convenuto dott. Paolo Maria Covini che ha chiamato in causa la scrivente Compagnia assicuratrice AIG EUROPE SA, Rappresentanza Generale per l'Italia e quindi respingere le domande proposte dallo stesso convenuto chiamante (o da qualsiasi altra parte del giudizio) nei confronti di AIG EUROPE SA, Rappresentanza Generale per l'Italia;

2 - nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal Fallimento Comfort Hotels & Resort S.p.A. (o da qualsiasi altra parte del giudizio) nei confronti del convenuto dott. Paolo Maria Covini che ha chiamato in causa la scrivente Compagnia assicuratrice AIG EUROPE SA, Rappresentanza Generale per l'Italia, accertare e dichiarare comunque l'insussistenza di qualsiasi obbligazione indennitaria e di manleva in capo a AIG EUROPE SA, Rappresentanza Generale per l'Italia nei confronti del convenuto chiamante dott. Paolo Maria Covini – anche ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c. - e conseguentemente respingere le domande svolte da parte dello stesso convenuto chiamante (o da qualsiasi altra parte del giudizio) nei confronti di AIG EUROPE SA, Rappresentanza Generale per l'Italia, in base alle applicabili disposizioni di legge e di Polizza.

IN VIA SUBORDINATA



Nella non creduta ipotesi di accertamento di qualsiasi obbligo risarcitorio in capo al convenuto dott. Paolo Maria Covini che ha chiamato in causa la scrivente Compagnia assicuratrice AIG EUROPE SA, Rappresentanza Generale per l'Italia e di un qualsiasi obbligo indennitario in capo a AIG EUROPE SA, Rappresentanza Generale per l'Italia nei confronti dello stesso convenuto chiamante:

3 – accertare quale sia il grado e la quota di responsabilità personale di tutti i convenuti;

4 – in ogni caso contenere l'obbligo indennitario della scrivente AIG Europe SA entro il limite del massimale disponibile, previa deduzione dello scoperto applicabile.

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese, diritti ed onorari e con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e chiedere mezzi istruttori.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) estratto atto di citazione per la chiamata in causa di terzo notificato dal dott. Covini;
- 2) polizza AIG nr. IFL0005638.010935;
- 3) questionario assuntivo polizza nr. IFL0005638.010935.

Ai sensi del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 si dichiara che il valore della causa rimane invariato.

23 settembre 2022

Avv. Riccardo Buizza

Avv. Luca Magistretti

Avv. Dario De Cillis

